REGOLAMENTO (CEE) N. 2340/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [1], in particolare l'articolo 143, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione [2] modificato dal regolamento (CEE) n. 1798/84 [3], ha fissato l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83; che da informazioni complementari raccolte presso gli Stati membri appare necessario modificare nuovamente il regolamento in modo da includere in tale elenco le sostanze per cui attualmente non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità;

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva di tali disposizioni in modo da coprire le importazioni di tali sostanze intervenute a decorrere dal 1° luglio 1984; che per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'elenco ripreso in allegato al regolamento (CEE) n. 2288/83, con un nuovo elenco che riprenda l'insieme delle sostanze biologiche o chimiche che possono essere ammesse in franchigia dei dazi all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2288/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 168 del 28. 6. 1984, pag. 22.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Numero di riferimento	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	28.51 B	Elio-3
	28.51 B	(Ossigeno-18) Acqua
20273	29.01 A	3-Metilpent-1-ene
20274	29.01 A	4-Metilpent-1-ene
20275	29.01 A	2-Metilpent-2-ene
20276	29.01 A	3-Metilpent-2-ene
20277	29.01 A	4-Metilpent-2-ene
25634	29.01 C II	P-Menta-1(7),2-diene (Beta-Fellandrene)
14769	29.02 C	4,4'-Dibromobifenile
17305	29.03 A	Metansolfonato di etile
14364	29.24 B	Bromuro di decametonio (DCI)
20641	29.27	1-Naftonitrile
20642	29.27	2-Naftonitrile
22830	29.38 B I	Acetato di retinile
21887	35.07	Fosfoglucomutasi »